

assegni ad personam, assegni talvolta maggiori perfino della somma dei tre scatti relativi, vi a ciascun grado, mentre la adottata successione degli scatti anticipati (per l'assorbimento degli assegni ad personam) ha fatto sì che molti combattenti si siano venuti a trovare nelle stesse condizioni dei non combattenti.

Per dare un equo vantaggio di carattere economico a tutti gli ex combattenti si ritiene - a simiglianza di quanto è stato adottato per il personale dipendente delle F.F.S. con il R.D. 19 agosto 1927 n. 1711 - di proporre all'approvazione del Comitato e del Consiglio di Amministrazione, le seguenti provvidenze:

1.) Con effetto dal 1° gennaio 1931 è concessa agli impiegati assunti in ruolo entro il 31 dicembre 1930 ed in sostituzione del trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 68 del vigente Regolamento per il personale una indennità annua di L. 240 per almeno una campagna di guerra; L. 300 per due campagne; di L. 360 per tre campagne; e di L. 420 per quattro e più